

## Art. 23.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

## Art. 24.

Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.

## TITOLO V

## DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

## Art. 25.

La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

## Art. 26.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 27.

I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compiranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

## Art. 28.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
18 aprile 1967, n. 403.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

Diritto delle assicurazioni;

Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici

Ragioneria pubblica;

Econometria;

Economia internazionale;

Economia monetaria e creditizia;

Economia del lavoro;

Economia dei paesi in via di sviluppo.

Art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è modificato nel senso che l'Istituto di statistica viene denominato « Istituto di statistica e ricerca sociale Corrado Gini ».

Art. 49. — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i corsi di laurea in Scienze statistiche ed attuariali e in Scienze statistiche e demografiche gli esami di Istituzioni di analisi matematica, di Analisi matematica, di Geometria analitica, di Calcolo delle probabilità, di Istituzioni di statistica, di Statistica, di Demografia, di Istituzioni di economia politica, Istituzioni di statistica economica, di Statistica economica, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, debbono sostenersi prima degli altri esami fondamentali ad eccezione di quello di Sociologia ».

Art. 56. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: